



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

| | |
|---------------------|---|
| N°96 Reg. delib. | Ufficio competente SEGRETARIO COMUNALE |
|---------------------|---|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021. |
|---------|--|

Oggi **sei** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 14:10, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

| | | Presenti/Assenti |
|--------------------|--------------|------------------|
| Gennari Andrea | Sindaco | Presente |
| Cagalli Stefano | Vice Sindaco | Assente |
| Fazioni Monica | Assessore | Presente |
| Bianchi Alessandro | Assessore | Presente |
| Contarelli Luciana | Assessore | Presente |

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
|---|---|

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.

Il Sig. Gennari Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021. |
|----------------|--|

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- a) che l'art. 169 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ha previsto che la Giunta Comunale deliberi, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di competenza con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa, individuando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio;
- b) che ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;
- c) che nel P.E.G. le entrate, articolate nel bilancio in titoli e tipologie, sono ripartite ai fini della gestione in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese, articolate nel bilancio in missioni e programmi, sono ripartite ai fini della gestione in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, giusta allegato n.12/2 al D. Lgs. 118/2011 "*Allegato al Peg degli enti locali entrate per titoli, tipologie e categorie e spesa per missione, programma, macroaggregato*";
- d) che i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;

Richiamati i principi contabili derivanti dal D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.;

Atteso che l'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" prevede

- che il Documento unico di programmazione individua le finalità e fissa gli obiettivi per ogni missione/programma e guida, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi;
- che il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- che i contenuti del piano esecutivo di gestione, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente; il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione;
- che il piano esecutivo di gestione:
 - ha natura previsionale e finanziaria;
 - ha contenuto programmatico e contabile;
 - può contenere dati di natura extracontabile;
 - ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
 - ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
 - ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad

esso connesse.

- che il P.e.g., quale documento di programmazione operativa, rappresenta, ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche, gli obiettivi operativi, le risorse umane e strumentali impegnate nella sua realizzazione, l'arco temporale di riferimento, gli indicatori di misurazione degli obiettivi, integrando dunque il Piano dettagliato degli obiettivi (P.d.o.) ed il Piano delle performance (P.P.), di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo;

- che l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, avviene mediante l'adozione di determinazioni da parte degli organi di gestione in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel D.U.P. – Sezione Operativa - o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta Comunale, mentre il pagamento delle spese sul primo esercizio finanziario rispetta il limite del relativo stanziato di cassa;

- che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

- che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili all'adozione di atti di impegno di spesa nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;

Richiamato l'art. 10 "Piano della performance e relazione sulla performance" comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che prevede:

"1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, **il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione** e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua **gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi** di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, **con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;**"

Atteso che non sussiste obbligo di adeguamento da parte dell'ordinamento degli enti locali ai principi contenuti nell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, che rappresentano pur tuttavia punti di riferimento nella stesura del Piano delle performance;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 130 del 07/06/2017;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, del D. Lgs. n. 74/2017, le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal decreto 74, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017 n. 130 – (termine ordinatorio) e che nelle more del predetto adeguamento, applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, mentre, decorso il termine fissato per l'adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto 74/2017 fino all'emanazione della disciplina regionale e locale, secondo un principio di "cedevolezza" della disciplina statale rispetto alla eventuale disciplina regionale e locale, come già previsto con riferimento all'entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2009;

Visti, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017, incidenti sulla stesura del Piano delle Performance, cui si collega a consuntivo la Relazione sulla Performance:

- l'art. 16 "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale", comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. che prevede l'obbligo di adeguamento degli ordinamenti di regioni ed enti locali ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1, relativi in sintesi al ciclo di gestione delle performance, indicatori, ambiti di misurazione e valutazione, responsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo;

- l'art. 74 "Ambito di applicazione" che individua le medesime disposizioni tra le norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e principi generali dell'ordinamento, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2018, ad oggetto "*Decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 e n. 75. Adozione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi - art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000*";

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione è facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis;

Rilevato che la popolazione del Comune di Casaleone, alla data del 31/12/2020 era pari a n. 5.558 abitanti;

Dato atto che per gli enti locali:

- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

- il piano esecutivo di gestione (P.e.g.) facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati, costituendo un presupposto del controllo di gestione ed un elemento portante dei sistemi di valutazione;

- il piano esecutivo di gestione (P.e.g.) chiarisce ed integra le responsabilità dei servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e dei servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali, mentre con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità supporta il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

Visto lo schema di P.e.g. approvato dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 40 del 22.03.2021, per coordinare la gestione dei responsabili di servizio in relazione ai documenti programmatico-finanziari – D.U.P. 2021-2023-Nota di aggiornamento tecnico e Bilancio di previsione finanziario - approvati dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 14 e n. 15 del 12/03/2021;

Visto l'art. 14 "*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*" della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", che prevede:

"1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. **Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.** Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti

tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.”;

Atteso che sino al 31 dicembre 2021 vige una disciplina emergenziale in materia di lavoro agile, nello specifico

- art. 263 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che *“le amministrazionifino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;*

- il D.l. 23 luglio 2021, n. 105 ha previsto la proroga della dichiarazione di stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 06.08.2021 ad oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Considerato

Che il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) ha ad oggetto gli ambiti in cui si articola la performance:

- **Performance organizzativa**
- **Performance individuale**

e si incentra su 2 elementi:

- **I risultati** – misurati e valutati mediante le schede obiettivo del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) / Piano delle Performance e le eventuali note/relazioni a corredo dei Responsabili di Servizio;
- **I comportamenti e le competenze organizzative** – oggetto delle schede di valutazione **articolate per categorie professionali / ruoli (A-B, C, D, D Posizioni Organizzative/Responsabili di Settore, Segretario Comunale).**

Che la misurazione e la valutazione della *performance, organizzativa ed individuale*, si riferiscono ad unità di analisi differenti ma tra loro correlate in termini soggettivi:

1. *amministrazione nel suo complesso e/o le singole articolazioni/unità organizzative e/o gruppi di lavoro;*
2. *individui, nel ruolo di dipendenti o di responsabili di servizi;*

mentre *in termini oggettivi* fanno riferimento entrambi a *processi, progetti, attività;*

Che gli indicatori per la componente “risultati” ed i fattori di valutazione per la componente “comportamenti e competenze organizzative” integrano gli strumenti per la misurazione e valutazione della performance.

Che secondo la metodologia di misurazione e valutazione delle performance di cui all'art. 6 del Sistema adottato con D.G.C. n. 95 del 06/08/2021, i **risultati** sono riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano delle performance o negli altri documenti di programmazione od in singoli atti di indirizzo - **Performance di settore/unità organizzativa e Performance individuale**; i **comportamenti organizzativi** e le **competenze** espresse dai singoli dipendenti dell'ente nell'unità di tempo valutata, nonché il contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche mediante il raggiungimento di specifici obiettivi individuali, esprimono la **Performance individuale**;

- **gli obiettivi di performance** sono assegnati sulla base della **scheda P.e.g. -tipo** allegata al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);
 - al fine di creare un collegamento tra Valutazione della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), in continuità con quanto già attuato con i precedenti Piani delle Performance, la scheda-tipo P.e.g. prevede l'assegnazione di uno specifico obiettivo in materia di misure di prevenzione dell'illegalità e della corruzione e/o di trasparenza;

Dato atto che

- il Piano delle Performance definisce un momento cruciale del "Ciclo di gestione della performance" e si salda con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio;

- il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 "Obiettivi ed indicatori":

"01. Gli obiettivi si articolano in:

a) **obiettivi generali**, che identificano *omissis* le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) **obiettivi specifici** di ogni pubblica amministrazione, *omissis* nel Piano della performance di cui all'articolo 10".

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che per gli enti territoriali, è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero

obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”;

Dato atto che l'art. 5 comma 2, ai cui principi vi è obbligo di adeguamento da parte dell'ente locale, precisa altresì:

“2. Gli obiettivi sono:

- a) *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività*, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) *specifici e misurabili* in termini concreti e chiari;
- c) *tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi*;
- d) *riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno*;
- e) *commisurati ai valori di riferimento* derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) *confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente*;
- g) *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*”;

Considerato che, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato, gli obiettivi di P.E.G./P.P. si distinguono in due tipologie:

– Obiettivo **“gestionale”**: si tratta di obiettivi strategici per l'amministrazione e derivano dagli obiettivi definiti in sede di pianificazione nel DUP - Sezione operativa (“Obiettivi strategici o strategico-operativi”);

– Obiettivo **“esecutivo/attività”**; sono obiettivi collegati ai servizi permanenti dell'ente, e si traducono in miglioramenti o mantenimenti di standard di efficacia ed efficienza dei servizi attivi (“Obiettivi operativi” “di mantenimento” “sviluppo” e “miglioramento”); possono non essere esplicitati tra gli obiettivi di DUP - Sezione operativa;

Gli **“obiettivi esecutivi”** si collegano ai processi/servizi dell'ente, al fine di definire la puntuale programmazione operativa e l'efficace governo delle attività gestionali e relativi tempi di esecuzione (**obiettivi operativi**).

Gli **“obiettivi di gestione”** costituiscono il risultato strategico atteso, verso il quale indirizzare i servizi, nell'ottica della soddisfazione dell'utenza, del miglioramento della qualità intrinseca del servizio, dell'innovazione e della definizione di linee di sviluppo (**obiettivi strategici o strategico-operativi**).

Gli obiettivi necessitano di un idoneo strumento di misurazione rappresentato dagli **indicatori**;

Gli indicatori consistono in **parametri quantitativi** considerati e definiti a livello preventivo, ma che trovano poi confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta;

Considerato che il Piano delle Performance deve prevedere: a) la coerenza con gli obiettivi di bilancio di cui alla normativa economico-finanziaria applicabile alle regioni ed agli enti locali; b) l'integrazione del Piano delle Performance con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la cui verifica è affidata all'O.I.V.;

Atteso che l'art. 10 “Piano della performance e relazione sulla performance” comma 5 del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 prevede che:

“5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”;

Richiamato infine il C.c.n.l. Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, in particolare, le disposizioni che incidono sul Sistema delle performance, individuando tra gli oggetti della contrazione collettiva integrativa

- art. 4, comma 3

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- J) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

materie che, unitamente agli artt. 68, 69 e 70 del C.c.n.l. Identificano gli ambiti di intervento dei soggetti preposti alla valutazione in quanto inerenti il sistema delle performance, organizzativa ed individuale;

Preso atto

che i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi sono corrisposti dunque al personale in base al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato ed alla necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati conseguiti e dei comportamenti assunti;

che l'incidenza delle componenti "Risultati" (**Performance organizzativa**) rispetto alla componente Comportamenti organizzativi/Competenze (**Performance individuale**) è diversificata in ragione del ruolo, assunto dal dipendente nel contesto organizzativo dell'Ente;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- art. 7 "*Gestione delle risorse umane*" comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
- art. 45 "*Trattamento economico*" del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che i trattamenti economici accessori sono collegati alla performance individuale, organizzativa e/o all'effettivo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento Tecnico al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e documenti allegati;

Considerato che la proposta di piano esecutivo di gestione compete al direttore generale o, in mancanza e con conferimento di funzioni dal Sindaco, al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 101 del C.c.n.l. Area Funzioni Locali del 17.12.2020;

Precisato:

- che il Piano esecutivo di gestione attua il principio della separazione dei ruoli tra organi di governo, cui è riservata l'attività di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché l'attività di controllo, ed organi burocratici, cui appartiene la gestione amministrativa;
- che ai sensi dell'art. 107 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*" del D. Lgs. n. 267/2000 "1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.";
- che detto principio di separazione è definito altresì dal Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che ha assegnato agli organi di direzione politica la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica dei risultati conseguiti dall'apparato burocratico;

Considerato che attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i Responsabili di Servizio dell'ente ed il Segretario Comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali – P.e.g./P.d.o. 2021-2023 – che originano dal Documento unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione Strategica e Programmi operativi - e dalle linee programmatiche di mandato, approvate con D.C.C. n. 53 del 31/07/2017;

Visti gli elaborati contenenti gli obiettivi di gestione 2021-2023, allegati al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, nonché gli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i Responsabili dei settori interessati distinti per unità elementare di bilancio denominata "capitolo", come allegati alla D.G.C. n. 40 del 22.03.2021, e successive variazioni;

Rilevato che i Responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

Rilevato, altresì, che i Responsabili dei Servizi devono informare il Segretario Generale, nonché l'Assessore di riferimento e la Giunta Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi ed alla consistenza delle disponibilità assegnate residue, anche per gli effetti dell'art. 177 del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall'art. 11 del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), e che in relazione alle specifiche esigenze possono essere prodotte dal Responsabile, in ogni momento, relazioni od istanze, fatti altresì salvi i poteri degli Organismi Indipendenti di valutazione in materia di monitoraggio della performance come previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii.;

Atteso che le variazioni del piano esecutivo di gestione sono approvate dall'organo esecutivo con provvedimento amministrativo, eccetto le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, di competenza del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina da parte del regolamento di contabilità, del responsabile finanziario, e salvo che non siano variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, come previsto dall'art. 175, commi 5-bis e 5-quater, del D. Lgs. n. 267/2000 e considerate le previsioni del vigente Regolamento di contabilità;

Atteso altresì che, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000
comma 5-quinquies:

- le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;
- le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti;

comma 9:

- le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno o sino al 31 dicembre di ciascun anno, se correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, che possono essere deliberate anche oltre il 30 novembre e, nella fattispecie, sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il Piano degli indicatori di bilancio allegato al Bilancio di previsione esercizi 2021-2023 di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 – Allegato 1-a Indicatori sintetici / Allegato 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione / Allegato 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità delle amministrazioni di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

Ravvisata l'utilità di chiarire che continuano ad appartenere alla competenza dell'organo esecutivo (Giunta Comunale), a titolo esemplificativo e non esaustivo, materie quali le decisioni in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio, nonché l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici ove non siano predeterminati criteri univoci nel relativo Regolamento, l'affidamento di incarichi di elevata fiduciarietà, l'adesione ad associazioni, il piano dei fabbisogni di personale, oltre naturalmente all'indicazione delle priorità relative ai programmi da attuare, specie in attività connotate da un largo margine di discrezionalità amministrativa in ordine all'*an* o al *quantum*, ovvero implicanti la sussistenza di elementi di fiduciarietà

politica;

Ritenuto pertanto di adottare il Piano esecutivo di gestione 2021-2023, completo di Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, formulato ai sensi del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato, in continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assegnare compiutamente ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

Ritenuto altresì di indirizzare al contempo il Segretario Comunale a valutare la previsione, in sinergia con la Giunta Comunale di eventuali ulteriori iniziative di riorganizzazione ed assegnazione dei centri di responsabilità e/o l'avvio di nuovi servizi;

Dato atto che l'art. 174 "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che nel sito internet dell'ente locale siano pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;

Visti

lo Statuto dell'ente;

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

il Regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 8 del 27/02/2013 e modificato con D.C.C. n. 52 del 29/07/2016 e con D.C.C. n. 7 del 23.01.2019, in particolare art. 16 "Il Piano esecutivo di gestione e sue variazioni";

Visti i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili di Settore per l'anno 2021;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 49 e 97 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 - parte obiettivi - Piano delle Performance - per l'esercizio 2021 secondo le indicazioni del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), composto dai seguenti documenti allegati a farne parte integrante e sostanziale:
 - **Allegato "A"** in cui sono indicati gli obiettivi di gestione assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle posizioni organizzative - Responsabili dei Settori "Economico-Finanziario", "Lavori Pubblici - Gestione del Patrimonio - Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica-Sicurezza sul lavoro - Edilizia Privata-Urbanistica-Ecologia-Servizi Informatici", "Affari Generali, Segreteria, Servizi Sociali, Cultura e Sport", "Servizi Demografici-Protocollo-Archivio-Servizi Cimiteriali" e "Polizia Locale--Protezione Civile";
3. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.03.2021 è stato approvato il P.E.G. 2021-2023 con gli allegati prospetti di cui all'allegato 12 del D. Lgs. 118/2011 relativi alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie, categorie e della spesa per missione, programma, macroaggregato ed assegnati a tutti i Responsabili dei Settori interessati gli stanziamenti di bilancio distinti per unità elementare di bilancio denominata "capitolo";
4. Di dare altresì atto che il Piano esecutivo di gestione concreta, per la parte obiettivi di cui al presente provvedimento, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano delle Performance del personale 2021-2023,

con particolare riferimento all'annualità 2021 (P.P.) di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo che devono tuttavia essere ricondotti ad unità nel Piano delle performance;

5. Di precisare che, essendo il Servizio di Protezione Civile svolto in forma convenzionata con il Comune di Sanguinetto (Ente Capofila), il P.E.G. relativo a tale servizio potrà essere implementato con obiettivi concordati in sede di Conferenza dei Sindaci;
6. Di dare atto che il Piano medesimo è coerente con le previsioni finanziarie e gli obiettivi del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
7. Di evidenziare che i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi sono corrisposti al personale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottato con D.G.C. n. 95 del 06/08/2021, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, nei limiti dell'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 67 e seguenti del C.c.n.l. 21.05.2018 e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia di finanza pubblica, trattamento economico accessorio e spesa del personale;
8. Di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti deliberativi nella presente materia, correttivi, modificativi o integrativi di quanto disposto col presente provvedimento;
9. Di affidare la gestione del P.E.G./P.P. ai Responsabili di Servizi all'uopo nominate con decreto dal Sindaco;
10. Di precisare che la valutazione dei Responsabili di Servizio, titolari di incarichi di posizione organizzativa e del personale dipendente ai medesimi assegnato, avverrà secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente e che il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili con il P.E.G. può costituire motivo di revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
11. Di demandare, altresì, ai Responsabili di Settore l'assunzione degli impegni di spesa secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente Regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge, nonchè l'adozione dei provvedimenti di spesa che impegnino gli esercizi futuri, al fine di garantire l'erogazione dei servizi pubblici, degli investimenti od a supporto del funzionamento degli uffici e, più in generale, della struttura comunale, previsti nel P.E.G., aventi carattere continuativo o la cui spesa si articola su due o più esercizi finanziari;
12. Di dare atto che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, i Responsabili di Servizio possono adottare atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163 del Testo unico degli enti locali e possono essere definiti obiettivi specifici ai sensi dell'art. 5 comma 1ter, del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni;
13. Di precisare che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio Finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
14. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
 - c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente; mentre, se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo

pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;

15. Di precisare che sono specificamente assegnate al Segretario Comunale, salvo modifica in corso di esercizio, le funzioni/obiettivi relativamente a:
- a) presidenza delegazione trattante di parte pubblica;
 - b) competenze O.I.V./Nucleo di valutazione nelle more di nomina di O.I.V. secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017 / supporto alle funzioni dell'O.I.V./Nucleo di valutazione in caso di vigenza della nomina di soggetto terzo;
 - c) responsabilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) responsabilità della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e Piano Triennale di prevenzione della legalità e della corruzione);
 - e) responsabilità della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.);
 - f) sostituzione dei responsabili di P.O. in caso di assenza e/o impedimento, secondo quanto previsto dai decreti di nomina;
 - g) coordinamento dei responsabili di P.O. in sede di conferenza di organizzazione (art. 39 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi);
 - h) emanazione in qualità di responsabile sostituto dei provvedimenti in caso di inerzia dei dipendenti incaricati (art. 2 Legge n. 241/1990);
16. Di precisare che i Responsabili degli uffici e servizi devono predisporre, anche ai fini dei controlli interni, una ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il P.E.G., specificando le problematiche eventualmente insorte, altresì in relazione all'assestamento di bilancio da adottare entro il 31/07 dello stesso anno ex artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. da indirizzare al Sindaco, al Segretario Comunale all'Organismo di valutazione ed all'Organo di revisione, oltre che relazionare in sede consuntiva a chiusura del ciclo annuale di gestione delle performance;
17. Di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Segretario Generale, ed all'Organismo Indipendente di valutazione in forma monocratica;
18. Di pubblicare il Piano esecutivo di gestione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente – sotto-sezione di 1° livello "Performance" - sotto-sezione di 2° livello "Piano delle Performance", riferito al Piano delle Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ed al Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, con rinvio anche dalla sotto-sezione di 1° livello "Bilanci" – sotto-sezione di 2° livello "Bilancio preventivo" - "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", come previsto dalla deliberazione A.N.AC. 1310 del 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*", al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal medesimo decreto – art. 20 e 29 comma 2 -, demandando il presente adempimento al Servizio Finanziario-Personale;
19. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla R.S.U. ed alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 "Informazione" del C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" 21 maggio 2018;
20. Di comunicare in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di unificare organicamente nel P.e.g. il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano delle performance come previsto dall'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Al Settore competente per l'esecuzione:

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021. |
|----------------|--|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Gennari Andrea

IL Segretario Comunale
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 06-08-21

Il Responsabile del servizio
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 del 06-08-2021

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 646.

li 30-08-2021

L' INCARICATO
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 del 06-08-2021

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2021-2023 SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI CON ATTI DI INDIRIZZO NELL'ESERCIZIO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa